Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 9 aprile 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 marzo 1965, n. **226**.

Regolarizzazione della posizione assicurativa dei profughi giuliani provenienti dalla zona B dell'ex Territorio libero di Trieste per i periodi di lavoro posteriori al 1° maggio 1945.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I lavoratori italiani, già residenti nella zona *B* del territorio di Trieste e che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno trasferito definitivamente la loro residenza in altra parte del territorio italiano in qualità di profughi, hanno facoltà di chiedere la regolarizzazione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i periodi di lavoro prestato nella suddetta zona tra il 1° maggio 1945 ed il 5 ottobre 1956.

La regolarizzazione può essere chiesta anche dai superstiti dei lavoratori di cui al comma precedente ed è consentita a condizione che:

a) si tratti di prestazione d'opera coperta da corrispondente assicurazione presso il competente Istituto assicuratore jugoslavo e per la quale sussista l'obbligo assicurativo secondo le norme del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni;

b) i contributi versati nell'assicurazione jugoslava non abbiano dato luogo a liquidazione di pensione.

Art. 2.

La regolarizzazione di cui al precedente articolo 1 è effettuata:

a) per il periodo dal 1° maggio 1945 al 30 aprile 1952, mediante il versamento dei contributi base corrispondenti alla classe massima di contribuzione di cui alle tabelle *A, B, C* e *D* allegate al citato regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificate dal regio decreto-legge 18 maggio 1943, n. 126, a seconda che si tratti di impiegati, operai, lavoratori agricoli salariati fissi o giornalieri;

b) per il periodo dal 1° maggio 1952, al 5 ottobre 1956, mediante il versamento dei contributi corrispondenti alla classe quarta di contribuzione di cui alle tabelle *A* e *B*, n. 1) allegate alla legge 4 aprile 1952, numero 218, per gli impiegati e gli operai e dei contributi di cui alle tabelle *B*, n. 2) e *B*, n. 3), rispettivamente per i lavoratori agricoli salariati fissi o giornalieri.

In aggiunta ai contributi base di cui al comma precedente deve essere versato il contributo a percentuale dovuto al Fondo di integrazione delle assicurazioni sociali, al Fondo di solidarietà sociale ed al Fondo per l'adeguamento delle pensioni istituiti, rispettivamente, dal decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689, e dalla legge 4 aprile 1952, n. 218.

L'importo dei contributi base e a percentuale è maggiorato degli interessi di mora nella misura del 5 per cento.

Art. 3.

Ai fini della regolarizzazione di cui al precedente articolo 1 gli interessati devono presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda corredata da documenti di lavoro e assicurativi dai quali sia possibile documentare la qualifica professionale, la durata delle prestazioni di lavoro e l'avvenuta iscrizione presso l'Istituto assicuratore jugoslavo.

Art. 4.

Nei confronti dei lavoratori titolari di pensione i contributi versati a norma della presente legge per periodi anteriori alla data di decorrenza della pensione danno luogo alla ricostituzione della pensione stessa con effetto dalla data di presentazione della domanda di regolarizzazione. I contributi relativi a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione danno diritto alla liquidazione di un supplemento a norma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Le pensioni, il cui diritto risulti perfezionato con il computo, anche parziale, dei contributi versati a nor-

ma della presente legge, sono liquidate a domanda degli interessati e in nessun caso possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 5.

I periodi compresi tra la data del rimpatrio e la data della domanda di regolarizzazione, non coperti da contribuzione nell'assicurazione italiana, sono esclusi dal computo ai fini della determinazione del requisito di contribuzione nell'ultimo quinquennio precedente la data della domanda di pensione di invalidità, la data di morte o la data della domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria, previsto rispettivamente dall'articolo 2, *sub* articolo 9, lettera *b*) e *sub* articolo 13, e dall'articolo 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Art. 6.

L'importo dei contributi versati direttamente dai lavoratori per periodi per i quali viene effettuata la regolarizzazione a norma della presente legge è rimborsato, a richiesta, agli interessati.

Art. 7.

Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge lo Stato partecipa con un concorso di lire 300 milioni, cui sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nel capitolo 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1965

SARAGAT

MORO — DELLE FAVE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 30 marzo 1965, n. 227.

Concessione di un ulteriore contributo straordinario dello Stato di lire 30.000.000 alle spese per la celebrazione nazionale del IV centenario della morte di Michelangelo Buonarroti e aumento del limite di spesa di cui all'articolo 4 della legge 10 novembre 1963, n. 1539.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore del Comitato per la celebrazione nazionale del IV centenario della morte di Michelangelo è autorizzata la concessione di un ulteriore contributo straordinario di lire 30 milioni in aggiunta a quello di lire 220 milioni, già concesso dall'articolo 2, lettera *a*), della legge 10 novembre 1963, n. 1539.

Art. 2.

All'onere derivante dal precedente articolo 1 si provvede, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del fondo speciale di cui al capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64 concernente oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

E' elevato a lire 105 milioni lo stanziamento autorizzato con l'articolo 4 della legge 10 novembre 1963, n. 1539, per provvedere al pagamento, in sanatoria, della maggiore spesa occorrente per il completamento dei lavori di riparazione e sistemazione della casa del Buonarroti in Firenze.

Art. 4.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 51 della legge *27 febbraio 1965, n. 49, che approva il bilancio* di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1965, è ridotta di lire 25 milioni.

Art. 5.

All'onere di lire 25 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 3 della presente legge, si provvede con le disponibilità risultanti dal precedente articolo 4 e, particolarmente, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 5833 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1965.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1965

SARAGAT

MORO — GUI — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1965.

Sostituzione di un componente del Consiglio superiore delle miniere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 73, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere, modificato dall'art. 3 della legge 4 marzo 1958, n. 198 e dall'art. 2, capoverso, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;

Visto il proprio decreto 23 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1964, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 208, concernente la composizione del Consiglio per il triennio decorrente dalla data del decreto stesso;

Vista la lettera n. 212/E in data 18 dicembre 1964, con la quale il Ministero dell'interno ha designato il dott. Alfredo Calandra in sostituzione del dott. Boffillo Jodice, collocato a riposo;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Alfredo Calandra è chiamato a far parte del Consiglio superiore delle miniere, come rappresentante del Ministero dell'interno, in sostituzione del dottor Boffillo Jodice, collocato a riposo.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1965

SARAGAT

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1965
Registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 337

(2311)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1965.

Integrazione della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e la legge 12 luglio 1951, n. 560;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1560;

Visto il decreto interministeriale 26 aprile 1957, con il quale la Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze è stata integrata con un membro scelto nel settore tessile pratese ed uno nel settore del turismo;

Vista la deliberazione 25 settembre 1964, n. 195/258, del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze, ratificata dalla Giunta con deliberazione n. 47 dell'8 febbraio 1965, con la quale si propone, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, che della Giunta di detta Camera sia chiamato a far parte anche un rappresentante delle Aziende a partecipazione statale, aventi sede o stabilimento in quella Provincia, in considerazione della particolare importanza che detto settore riveste nella economia della Provincia medesima;

Considerata la fondatezza dei motivi addotti dalla Giunta camerale a sostegno della proposta;

Decreta:

Art. 1.

Fa parte della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze, con voto deliberativo — oltre agli otto membri indicati dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, dalla legge 12 luglio 1951, n. 560 e dal decreto interministeriale 26 aprile 1957 — anche un altro componente scelto in uno degli specifici settori ove operino aziende a partecipazione statale.

Art. 2.

Alla nomina del membro indicato nell'articolo precedente, sarà provveduto in base all'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 marzo 1965

Il Ministro per l'industria e per il commercio
MEDICI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
FERRARI AGGRADI

(2178)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Colle dei Pini e del vecchio abitato del comune di Cupramarittima (Ascoli Piceno).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali art. 1, numeri 3 e 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Ascoli Piceno per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 4 aprile 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del Colle dei Pini e del vecchio abitato nel comune di Cupramarittima;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Cupramarittima (Ascoli Piceno);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare lo aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, con l'antico castello del vecchio incasato alla sommità di un colle con zone verdi costituisce un complesso di caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, comprendendo inoltre punti di vista di belvedere pubblico dai quali si gode un ampio panorama verso il mare e le colline retrostanti;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Cupramarittima, costituita dal Colle dei Pini e dal vecchio abitato, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: strada comunale dal nuovo incasato fino al secondo tornante venendo dalla porta nord al vecchio paese, da questo punto linea ideale verso nord-ovest in senso anti orario a m. 100, dal perimetro delle mura castellane in ogni suo punto, fino ad incontrare la frattura di cresta delle colline litoranee sino al passo dell'Acqua Rossa, fosso della Acqua Rossa fino alla statale, Strada statale fino all'altezza del Fosso della Cupa, da questo punto una linea che dista m. 30 dall'asse della Strada statale e che incontra la strada per il vecchio incasato a m. 60 dall'asse della statale stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ascoli Piceno.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Cupramarittima provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 3 marzo 1965

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ascoli Piceno

Estratto del verbale n. 39

L'anno 1962, addì 4 del mese di aprile, presso la sede dell'Amministrazione comunale di Fermo, alle ore 9,30, appositamente convocata dalla Soprintendenza ai monumenti si è riunita la Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ascoli Piceno per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sul seguente

Ordine del giorno:

1. ASCOLI PICENO: Compilazione del piano territoriale paesistico del Colle San Marco;
2. ASCOLI PICENO: Disciplina dei vincoli non perfezionati;
3. FERMO: Vincolo paesistico delle zone sottostanti le mura cittadine e vecchio abitato di Torre di Palme;
4. CUPRAMARITTIMA: Proposta di vincolo del Colle dei Pini e del vecchio abitato;
5. Proposta di vincolo delle zone di interesse paesistico comprese nel tracciato dell'autostrada nei comuni di Fermo, Porto S. Giorgio, Pedaso, Cupramarittima, Grottammare ed eventuali;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori:

L'avv. Alessandro Ercolani, presidente;

L'ing. Ubaldo Lumini, soprintendente ai monumenti delle Marche;

Il prof. Walter Martini, presidente dell'Ente provinciale del turismo;

L'ing. Alfredo Speranza, rappresentante dell'Ordine degli ingegneri;

Il dott. Franco Spalviaeri, rappresentante degli agricoltori;

Il dott. Luigi Pascali, rappresentante del sindaco di Ascoli Piceno, assessore ai lavori pubblici;

Il sig. Cossignani Mariano, assessore ai lavori pubblici del comune di Cupramarittima;

L'avv. Mario Agnozzi, sindaco del comune di Fermo;

Assente giustificato l'ing. Tavoletti, ammalato;

Assiste quale segretario il sig. Niccolini Elio, dipendente dell'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno.

L'avv. Ercolani, visto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

Sull'argomento n. 4 l'avv. Ercolani illustra al rappresentante del comune di Cupramarittima le funzioni della Commissione e quanto è all'ordine del giorno relativamente al Colle dei Pini e del vecchio abitato, essendo a perfetta conoscenza dei luoghi per cui non ritiene necessario il sopraluogo, delibera a maggioranza, con l'astensione del rappresentante del comune di Cupramarittima, di includere nell'elenco delle bellezze naturali di detto Comune la zona come appresso delimitata:

Strada comunale dal nuovo incasato fino al secondo tornante venendo dalla porta nord al vecchio paese, da questo punto linea ideale verso nord-ovest: in senso anti-orario a m. 100.

Dal perimetro delle mura castellane in ogni suo punto, fino ad incontrare la frattura di cresta delle colline litoranee sino al passo dell'Acqua Rossa, fosso dell'Acqua Rossa fino alla statale, Strada statale fino all'altezza del fosso della Cupa, da questo punto una linea che dista m. 30 dall'asse della Strada statale e che incontra la strada per il vecchio incasato a m. 60 dall'asse della statale stessa.

Detta zona viene riconosciuta di importante interesse agli effetti dei numeri 3 e 4 dell'art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1497, in quanto l'antico castello del vecchio incasato alla sommità di un colle con zone verdi costituisce un complesso di caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, comprendente inoltre punti di vista di belvedere pubblico dai quali si gode un ampio panorama verso il mare e le colline retrostanti.

La Commissione fa voti perchè nella zona proposta per il vincolo siano eventualmente realizzate villette isolate unifamiliari con ampio resede verde, costituite da un seminterrato ed un primo piano.

La Commissione esprime inoltre la raccomandazione perchè venga redatta per la località un piano paesistico.

(*Omissis*).

Non essendovi altro a deliberare la seduta viene tolta alle ore 14,15.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente: avv. A. ERCOLANI

Il segretario: Elio NICCOLINI

(2285)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1965.

Determinazione, per il periodo 1° settembre 1964-31 agosto 1965, della misura del tasso di mora da applicarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, che approva il capitolato generale di appalto per le spese di competenza del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, concernente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Considerato che ai sensi del primo comma dell'art. 35 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1063, occorre provvedere annualmente, con decreto dei Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici, all'accertamento dell'interesse di mora dovuto agli appaltatori per pagamenti effettuati oltre il 90° giorno dal termine stabilito dal secondo comma dell'art. 33 del cennato capitolato generale e, in ogni caso, non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza prevista nel capitolato speciale di appalto;

Decreta:

La misura del tasso di mora, da applicarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, è fissata per il periodo 1° settembre 1964-31 agosto 1965, al 7,50 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1965

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

(2310)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1965.

Attribuzione di un periodo medio di occupazione ai fini degli assegni familiari alla Carovana carico e scarico « Maria SS. di Porto Salvo », in Porto Empedocle (Agrigento).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile e dei salari medi convenzionali per particolari categorie di lavoratori;

Visto l'accordo stipulato con l'intervento delle Organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari il periodo di occupazione media mensile per la Carovana carico e scarico « Maria SS. di Porto Salvo », in Porto Empedocle (Agrigento), è determinato in 21 giornate, con decorrenza dal 1° gennaio 1963.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 marzo 1965

p. *Il Ministro*: FENOALTEA

(2229)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1965.

Ricostituzione del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 24 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente la costituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, concernente la composizione degli organi dell'Istituto predetto, successivamente modificato con decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548;

Visto il proprio decreto in data 21 ottobre 1960, concernente la costituzione del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione del Collegio sindacale predetto in quanto scaduto per compiuto quadriennio;

Considerato che ai sensi delle disposizioni precitate i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori devono essere designati dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

Considerati i dati e le notizie acquisite al riguardo dall'Amministrazione nonchè gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole Organizzazioni;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dal presidente della Corte dei conti, dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie è ricostituito come segue:

Olivieri Sangiacomo dott. Vittorio, membro effettivo e Gallina dott. Edmondo, membro supplente, in rappresentanza della Corte dei conti;

Patuzzi dott. Arnoldo, membro effettivo e Settembre dott. Lorenzo, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e previdenza sociale;

Castagnoli dott. Pietro, membro effettivo e Fiocca dott. Giuseppe, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Degli Innocenti Umberto e Perinelli rag. Luigi, membri effettivi, Filippini Armando e Pecci Giorgio, membri supplenti, in rappresentanza dei lavoratori;

Chericoni dott. Eldo, membro effettivo e Albanese dott. Gaetano, membro supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 marzo 1965

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(2254)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1965.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa Del Popolo di Cologno Monzese, con sede in Cologno Monzese (Milano) e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata in data 16 dicembre 1964 alla Società cooperativa Del Popolo di Cologno Monzese, con sede in Cologno Monzese (Milano), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Rienuto la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa Del Popolo di Cologno Monzese, con sede in Cologno Monzese (Milano), costituita per rogito dott. Pietro Maisson in data 5 luglio 1945 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Viviani Agostino ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 marzo 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(2312)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1965.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 27 febbraio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 5 marzo 1965, con il quale si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere nel periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1965, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di aprile 1965 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi, fino al limite dell'importo in valore nominale di lire duecentomiliardi.

Detta emissione sarà effettuata il giorno 27 aprile 1965.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 aprile 1965

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1965
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 330. — VENTURA SIGNORETTI

(2470)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 22 marzo 1965 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Enrico Carlo Denotovich, Console onorario del Pakistan a Genova.

(2332)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento giuridico di Consorzio di miglioramento fondiario e approvazione dello statuto del Consorzio irriguo di « Corniglia », con sede in frazione Corniglia del comune di Vernazza (La Spezia).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 7243, in data 29 marzo 1965, al Consorzio di irrigazione di « Corniglia », con sede in frazione Corniglia del comune di Vernazza (La Spezia), è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, la natura giuridica di Consorzio di miglioramento fondiario.

Con lo stesso provvedimento è stato approvato, con modifiche, lo statuto consortile.

(2357)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Università di Modena ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Modena, n. 16351/S 1.14.6 in data 12 gennaio 1965, l'Università di Modena è stata autorizzata ad acquistare dal dott. *Stupazzoni Franco* la porzione di fabbricato sito in Modena, via Zandonai n. 17, angolo via Vivaldi, 70, costituita dagli interi due ultimi piani e di parte del piano terreno del fabbricato stesso, per il prezzo di lire 10.000.000 (lire diecimilioni), con riserva a favore del venditore, del diritto di prelazione nel caso di successiva alienazione dell'immobile da parte dell'Università.

(2352)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione dei punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli preziosi « 594-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli predetti, contrassegnati col numero « 594-AL », della ditta Cattaneo Ugo, con sede in Valenza (Alessandria), via Torino, 7.

(2303)

Deformazione dei punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli preziosi « 666-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli preziosi, contrassegnati col numero « 666-AL », della ditta Oddone-Betton-Spinolo, con sede in Valenza (Alessandria), via San Salvatore n. 4.

(2304)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Grap-Grappa Piemonte », con sede in Santo Stefano Belbo (Cuneo)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 marzo 1965, la Società cooperativa agricola « Grap-Grappa Piemonte », con sede in Santo Stefano Belbo (Cuneo), costituita per rogito Giazzi in data 22 marzo 1960, repertorio 8345 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(2354)

Scioglimento della Società cooperativa mista « La Protezione dei cani randagi », con sede in Mantova

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 marzo 1965, la Società cooperativa mista « La Protezione dei cani randagi », con sede in Mantova, costituita per rogito Nicolini in data 7 dicembre 1957, repertorio 14541 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del dott. Nicolini Giuseppe.

(2353)

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa edile « S.A.C.E.S. », con sede in Sansepolcro (Arezzo)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 marzo 1965, il rag. Saul D'Ippolito viene nominato liquidatore della Società cooperativa edile « S.A.C.E.S. », con sede in Sansepolcro (Arezzo), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile con provvedimento del 7 agosto 1957, in sostituzione del geom. Alvaro Lucernesi, dimissionario.

(2355)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa « Macello sociale cooperativo A.C.L.I. », con sede in San Donà di Piave (Venezia) e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 marzo 1965, è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa « Macello sociale cooperativo A.C.L.I. », con sede in San Donà di Piave (Venezia), costituita in data 30 dicembre 1961 per atto del notaio dott. Adolfo Gesiotto ed è stato nominato un commissario governativo, per il periodo di sei mesi, nella persona del dott. Orazio Bernardelli.

(2356)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 67

Corso dei cambi dell'8 aprile 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,74	624,745	624,735	624,75	624,75	624,73	624,75	624,75	624,75
$ Can.	578,38	578,20	578,15	578,95	577,50	578,45	578,40	578,42	578,45	578,40
Fr. Sv.	143,93	144,05	144,02	144,05	144,03	143,99	144,04	143,95	143,99	144,06
Kr. D.	90,32	90,32	90,33	90,34	90,20	90,32	90,32	90,30	90,32	90,32
Kr. N.	87,36	87,37	87,36	87,355	87,30	87,35	87,35	87,35	87,35	87,35
Kr. Sv.	121,63	121,60	121,53	121,50	121,50	121,64	121,53	121,65	121,64	121,50
Fol.	173,64	173,65	173,72	173,70	173,70	173,68	173,685	173,68	173,68	173,67
Fr. B.	12,59	12,589	12,59	12,5890	12,58	12,59	12,588	12,60	12,59	12,59
Franco francese	127,51	127,50	127,52	127,49	127,45	127,50	127,50	127,50	127,50	127,50
Lst.	1745,42	1745,40	1745,50	1745,25	1745,50	1745,45	1745,40	1745,45	1745,55	1745,40
Dm. occ.	157,18	157,16	157,20	157,175	157,15	157,19	157,18	157,19	157,19	157,19
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,19	24,1910	24,15	24,19	24,191	24,18	24,19	24,19
Escudo Port.	21,75	21,76	21,75	21,77	21,80	21,75	21,76	21,75	21,75	21,75

Media dei titoli dell'8 aprile 1965

Rendita 5 % 1935	101,85
Redimibile 3,50 % 1934	98,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,775
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,90
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 aprile 1965

1 Dollaro USA	624,732
1 Dollaro canadese	578,375
1 Franco svizzero	144,045
1 Corona danese	90,33
1 Corona norvegese	87,352
1 Corona svedese	121,515
1 Fiorino olandese	173,692
1 Franco belga	12,588
1 Franco francese	127,495
1 Lira sterlina	1745,325
1 Marco germanico	157,177
1 Scellino austriaco	24,191
1 Escudo Port.	21,765

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 21 (settore uova), per il periodo dal 1° gennaio 1965 al 31 gennaio 1965

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 21 (Settore uova) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod. D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a *«livello Italia»*, ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

— Paesi terzi.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER CHILOGRAMMA, VALIDI DAL 1° GENNAIO 1965 AL 15 GENNAIO 1965

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:					
		Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi
ex 04.05-A	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	13	13	13	13	13	60,70
ex 04.05-A	Uova da cova di volatili da cortile . .	13	13	13	13	13	60,70
ex 04.05-B	Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:						
	- Uova sgusciate:						
	- - atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	69,20 (*a*)
	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	56,05	56,05	56,05	56,05	56,05	261,60 (*b*)
	- Giallo d'uova:						
	- - atto ad usi alimentari, fresco, conservato o con aggiunta di zuccheri	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	137,80 (*c*)
	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	57,60	57,60	57,60	57,60	57,60	268,90 (*d*)

(*a*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.
(*b*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 312,50 per chilogramma.
(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 78,00 per chilogramma.
(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 234,35 per chilogramma.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER CHILOGRAMMA, VALIDI DAL 16 GENNAIO 1965 AL 17 GENNAIO 1965

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi
ex 04.05-A	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	13	13	13	13	13	60,70
ex 04.05-A	Uova da cova di volatili da cortile . .	13	13	13	13	13	60,70
ex 04.05-B	Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:						
	- Uova sgusciate:						
	- - atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	69,20 (*a*)
	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	56,05	56,05	56,05	56,05	56,05	261,60 (*b*)
	- Giallo d'uova:						
	- - atto ad usi alimentari, fresco, conservato o con aggiunta di zuccheri	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	137,80 (*c*)
	- - atto ad usi alimentari, essiccato. anche con aggiunta di zuccheri	57,60	57,60	57,60	57,60	57,60	268,90 (*d*)

(*a*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 125,00 per chilogramma.
(*b*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 468,75 per chilogramma.
(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 78,00 per chilogramma.
(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 390,60 per chilogramma.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER CHILOGRAMMA, VALIDI DAL 18 GENNAIO 1965 AL 29 GENNAIO 1965

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:					
		Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi
ex 04.05-A	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	13	13	13	13	13	60,70 (*a*)
ex 04.05-A	Uova da cova di volatili da cortile . .	13	13	13	13	13	60,70 (*a*)
ex 04.05-B	Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:						
	- Uova sgusciate:						
	- - atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	69,20 (*b*)
	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	56,05	56,05	56,05	56,05	56,05	261,60 (*c*)
	- Giallo d'uova:						
	- - atto ad usi alimentari, fresco, conservato o con aggiunta di zuccheri	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	137,80 (*d*)
	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	57,60	57,60	57,60	57,60	57,60	268,90 (*e*)

(*a*) Per le provenienze dalla Danimarca, Bulgaria, Cecoslovacchia, Israele e Svezia si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.
(*b*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 125,00 per chilogramma.
(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 468,75 per chilogramma.
(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 78,00 per chilogramma.
(*e*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 390,60 per chilogramma.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER CHILOGRAMMA, VALIDI DAL 30 GENNAIO 1965 AL 31 GENNAIO 1965

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi
ex 04.05-A	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova .	13	13	13	13	13	60,70 (*a*)
ex 04.05-A	Uova da cova di volatili da cortile . .	13	13	13,	13	13	60,70 (*a*)
ex 04.05-B	Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:						
	- Uova sgusciate:						
	- - atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	69,20 (*b*)
	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	56,05	56,05	56,05	56,05	56,05	261,60 (*c*)
	- Giallo d'uova:						
	- - atto ad usi alimentari, fresco, conservato o con aggiunta di zuccheri	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	137,80 (*d*)
	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	57,60	57,60	57,60	57,60	57,60	268,90 (*e*)

(*a*) Per le provenienze dalla Danimarca, Bulgaria, Cecoslovacchia, Israele, Svezia, Romania e Ungheria si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.
(*b*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 125,00 per chilogramma.
(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 468,75 per chilogramma.
(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 78,00 per chilogramma.
(*e*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 390,60 per chilogramma.

(1127)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a centodieci posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, e 27 giugno 1937, n. 1354;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, concernente la istituzione dell'agronomo di zona ed il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura in rapporto alle esigenze del servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centodieci posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura centrale e periferico, carriera direttiva.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dell'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro il sessantesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficino delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate nonchè per gli invalidi per servizio.

Non sono però ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente: per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

Non è prescritto alcun limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari o dei ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguano l'ammissione alle prove orali riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerle almeno venti giorni prima.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma delle media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie (invalidi di guerra e categorie assimilate, invalidi per servizio, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli degli invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria).

Le riserve di posti derivanti dalle precedenze sopra cennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza nella nomina dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di cui alle lettere che seguono, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili, per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948:

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa a' sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

o) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: certificato in tal senso rilasciato dall'Amministrazione di dipendenza;

p) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale del titolo di studio o copia debitamente autenticata. Per il caso che l'autorità scolastica si trovi ancora nella impossibilità di rilasciare il diploma è consentita la presentazione del certificato-diploma purchè contenente una dichiarazione in tal senso e l'annotazione che il certificato stesso sostituisce il diploma a tutti gli effetti fino al rilascio di quest'ultimo;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune, vistato dal commissario di leva, oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla Capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, a' termini dell'art. 6, n. 3 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria Amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Per i candidati che si trovino in servizio militare, il certificato medico, il certificato di godimento dei diritti politici e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da un'unica dichiarazione rilasciata dal comandante del corpo di appartenenza attestante la buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale concorrono.

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che abbiano presso altri uffici pubblici atti e documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, possono produrre copie di tali documenti od atti autenticate dagli stessi uffici pubblici od anche far riferimento a quei documenti o atti indicando l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva. Gli stessi profughi possono inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possano essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il certificato di cittadinanza italiana e quello di godimento dei diritti politici dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 gennaio 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1965
Registro n. 3 Agricoltura e foreste, foglio n. 61. — ANGELINI

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1) Agronomia e coltivazioni erbacee ed arboree;
2) Economia e politica agraria, estimo rurale;
3) Zootecnia;

Prova orale:

1) Le materie delle prove scritte;
2) Industrie agrarie;
3) Costruzioni rurali, meccanica agraria, idraulica agraria;
4) Principi di diritto agrario; legislazione agraria con particolare riguardo a quella sulla bonifica, sulla colonizzazione e sui miglioramenti fondiari.

Roma, addì 11 gennaio 1965

(1900) *Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli e per esami per la nomina nei ruoli speciali in servizio permanente effettivo di trenta guardiamarina, indetto con decreto interministeriale 27 luglio 1964.

Nel Foglio d'ordini del Ministero difesa-Marina n. 24, in data 24 marzo 1965, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale 23 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1965, registro n. 12 Difesa-Marina, foglio n. 129, dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli e per esami, per la nomina nei ruoli speciali in servizio permanente effettivo di trenta guardiamarina, bandito con decreto interministeriale 27 luglio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 29 agosto 1964.

(2308)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ascoli Piceno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4510 del 18 settembre 1964, col quale è stato indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1963;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni della Prefettura di Ascoli Piceno, dell'Ordine dei medici della Provincia e dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1963, è costituita come segue:

Presidente:

Marchetti dott. Emilio, direttore di divisione del Ministero della sanità;

Componenti:

Tasselli dott. Franco, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno;

Di Maglio dott. Giuseppe, medico provinciale capo;

Petronio prof. Gino, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Ascoli Piceno;

Pascali dott. Silvio, specialista in ostetricia;

Micheli Emilia, ostetrica condotta del comune di Ascoli Piceno.

Segretario:

Santoro dott. Giuseppe, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Ascoli Piceno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale di Ascoli Piceno e dei Comuni interessati.

Ascoli Piceno, addì 23 marzo 1965

Il medico provinciale: FACCHINI

(2223)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CREMONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento della 1ª condotta medica vacante nel comune di Cremona.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2675 in data 10 luglio 1964, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento della 1ª condotta medica vacante nel comune di Cremona;

Visto il successivo decreto n. 4124 in data 14 novembre 1964, con il quale fu riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di che trattasi, data la mancata pubblicazione del precedente decreto sul Foglio annunzi legali della Provincia;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso in questione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le terne proposte dall'Ordine dei medici della provincia di Cremona e dal Comune interessato;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Chiancone dott. Raffaele, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Fanizza dott. Ferruccio, direttore di sezione in servizio presso la Prefettura di Cremona;

Polizzi prof. dott. Francesco, medico provinciale capo in servizio presso il Ministero della sanità;

Bianchini prof. dott. Ettore, primario medico degli Istituti ospitalieri di Cremona;

Tira prof. dott. Pierluigi, primario chirurgo dell'Ospedale di Soresina;

Coggi dott. Antonio, medico condotto del comune di Sesto Cremonese.

Segretario:

Armento dott. Rocco, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Cremona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura di Cremona, del Comune interessato ed all'albo di questo Ufficio.

Cremona, addì 24 marzo 1965

Il medico provinciale: BORROMEI

(2220)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 18067 del 25 luglio 1963, con il quale venne indetto il concorso per titoli ed esami per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1962;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della Commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti dichiarate idonee al concorso di cui in narrativa:

1. Azzara Mariantonia	punti	64,504	su 120
2. Polizzi Calogera	»	61,87	»
3. Aliquò Eleonora	»	60,465	»
4. Cataldo Ignazia	»	60,211	»
5. Piave Vincenza	»	59,797	»
6. Ricottone Santa	»	59,567	»
7. Scialabba Carmela	»	58,299	»
8. Randazzo Anna	»	58,31	»

9. Zafonte Maria	punti	57,867	su 120
10. Messina Nicolina .	»	57,35	»
11. Latona Angela	»	57,13	»
12. Di Gangi Rosaria .	»	54,44	»
13. Randazzo Flavia .	»	54,31	»
14. Cusumano Vincenza	»	53,217	»
15. Cassata Maura	»	52,947	»
16. Napoli Antonina	»	52,74	»
17. Bonafede Rosalia .	»	52,035	»
18. Greco Antonina .	»	51,195	»
19. Amoroso Teresa .	»	50,567	»
20. Rigatuso Venera . .	»	48,519	»
21. Cicero Margherita	»	47,406	»
22. Fragale Antonia .	»	46,146	»
23 Di Gangi Rosa	»	46,48	»
24. Borruso Cosima	»	44,542	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo Ufficio, della Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Palermo, addì 22 marzo 1965

Il medico provinciale: MORANTE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7225, di pari data, con il quale venne approvata la graduatoria di merito delle concorrenti dichiarate idonee al concorso per titoli ed esami per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1962;

Visto l'ordine delle preferenze indicato da ciascuna concorrente nella domanda di partecipazione al concorso;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna segnata:

1) Azzara Mariantonia: Castellana Sicula (Centro);
2) Polizzi Calogera M.: Bompietro (2ª condotta Locati);
3) Aliquò Eleonora: Lascari;
4) Cataldo Ignazia: Godrano;
5) Piave Vincenza: Mezzojuso;
6) Ricottone Santa: Sclafani Bagni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo Ufficio, della Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Palermo, addì 22 marzo 1965

Il medico provinciale: MORANTE

(2264)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERAMO

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Teramo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 6 agosto 1964, n. 3230, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Teramo;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti gli atti relativi ai lavori della citata Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei partecipanti al concorso di cui in narrativa, dichiarati idonei:

1. Ortolani Gaetano	punti	181,129	su 240
2. Del Trono Luigi	»	164,158	»
3. Campanile Eugenio	»	160,793	»
4. Imperiale Marino	»	157,124	»
5. Lanza Olimpio	»	154,760	»
6. Molese Andrea	»	150,317	»
7. Iacomelli Luigi	»	147,290	»
8. Zoccolante Mario	»	147,212	»

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della Prefettura di Teramo ed a quello del Comune interessato.

Teramo, addì 31 marzo 1965

Il medico provinciale: DI MEGLIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data odierna, n. 982, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito relativa al concorso, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario del comune di Teramo di cui al bando 6 agosto 1964, n. 3230;

Viste le domande dei candidati;

Visti l'art. 37 primo comma, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 24 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Gaetano Ortolani, classificatori al primo posto nella graduatoria di merito dei partecipanti al concorso di cui in narrativa, dichiarati idonei, è nominato, in via di esperimento, ufficiale sanitario del comune di Teramo.

Il predetto dovrà assumere servizio entro il termine di giorni quindici dalla data di ricezione della comunicazione di nomina.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della Prefettura di Teramo ed a quello del Comune interessato.

Teramo, addì 31 marzo 1965

Il medico provinciale: DI MEGLIO

(2348)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI L'AQUILA

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di L'Aquila.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3310/279/1 dell'11 gennaio 1965, modificato con decreto n. 3310/279/2 del 19 febbraio 1965, con il quale venive costituita la Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di L'Aquila;

Vista la nota n. 300.XII.1.38.C/569 in data 24 marzo 1965 del Ministero della sanità, Direzione generale affari amministrativi e del personale, Servizio per l'ordinamento sanitario degli enti territoriali, con il quale si chiede di sostituire per esigenze di servizio il dott. Andrea Camilleri, segretario della Commissione giudicatrice del concorso, con il dott. Franco Berni;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il decreto n. 3310/279/1 dell'11 gennaio 1965 è modificato nel senso che il dott. Andrea Camilleri, è sostituito nella funzione dal dott. Franco Berni, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

L'Aquila, addì 26 marzo 1965

Il medico provinciale: ROBERTI

(2263)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 596 in data 10 febbraio 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreti n. 2701 del 14 giugno 1963 per posti di medico condotto vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto n. 596/1 con il quale vennero dichiarati i vincitori delle condotte mediche dei comuni di Inverigo, Civate, Mariano Comense, Oliveto Lario e delle condotte consorziali di Asso-Lasnigo e di Locate Varesino-Carbonate;

Atteso che il dott. Biffi Domenico ha rinunciato alla titolarità della condotta consorziale di Locate Varesino-Carbonate:

Interpellati i candidati in ordine di graduatoria, secondo le preferenze delle sedi di condotta indicate nelle rispettive domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Vitale Giovanni è dichiarato vincitore della condotta consorziale medica di Locate Varesino Carbonate.

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Como, addì 23 marzo 1965.

Il medico provinciale: LUPI

(2150)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 824/6/Amm. in data 6 febbraio 1964, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 781/6/Amm. in data 10 febbraio 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso suddetto;

Visto il proprio decreto n. 762/6/Amm. in data 10 febbraio 1965, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso sopraindicato;

Considerato che il dott. Fernando Arci e il dott. Roberto Borsacchi vincitori rispettivamente delle condotte mediche di Pari (Civitella Paganico) e di Travale (Montieri) hanno rinunziato alle condotte ad essi assegnate;

Considerato pertanto che deve provvedersi all'assegnazione delle sopraindicate condotte;

Viste le domande dei concorrenti con le indicazioni delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Considerato che il dott. Mario Guidarini ed il dott. Giuliano Martinozzi che seguono in graduatoria rispettivamente i vincitori rinunziatari delle condotte mediche di Pari (Civitella Paganico) e di Travale (Montieri) hanno dichiarato di accettare rispettivamente le predette condotte;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I sanitari sottoelencati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Guidarini Mario: Pari del comune di Civitella Paganico;

2) Martinozzi Giuliano: Travale del comune di Montieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 26 marzo 1965

(2346) *Il medico provinciale*: GALLO

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CATANZARO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1365 del 13 maggio 1964, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1963;

Ritenuto necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dei Comuni interessati, nonchè quella dell'Ordine provinciale dei veterinari, del Ministero della sanità e della Prefettura;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1963, è costituita come appresso:

Presidente:

Buonopane dott. Vincenzo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Mazzamuto dott. Vincenzo, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Camotti dott. Giuseppe, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Paltrinieri prof. Sebastiano, docente ordinario in clinica medica veterinaria;

Romboli prof. Bruno, docente ordinario in patologia generale e anatomia patologica;

Grisolia dott. Luigi, veterinario condotto.

Segretario:

Anile dott. Luigi, consigliere amministrativo del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede a Catanzaro.

Il presente decreto sarà, inoltre, pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo di questo Ufficio e agli albi pretori della Prefettura e dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 16 marzo 1965

Il veterinario provinciale: BENIMEO

(2266)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.